

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3572

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori DALLA CHIESA, VITALI, ACCIARINI,
ZANCAN, DONADI, BATTISTI, DE ZULUETA, CAMBURSANO,
MALABARBA, ZANDA, CREMA, DATO, PETRINI, TURCI e
SOLIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 2005

—————

**Modifica all’articolo 75 della Costituzione
in materia di validità del *referendum***

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Le vicende che hanno segnato la storia recente dell'istituto referendario hanno progressivamente indotto molti commentatori a parlare della «morte» del *referendum*. Alcuni osservatori hanno accompagnato questa osservazione con l'invito a ridisegnare, a ripensare lo stesso istituto; e a renderlo più coerente con la realtà dei comportamenti elettorali espressi dalla società italiana negli ultimi due decenni.

Tale invito va raccolto responsabilmente se si ritiene che la previsione costituzionale di uno strumento di partecipazione popolare diretta - strumento solo abrogativo e non utilizzabile comunque per tutte le leggi - sia un irrinunciabile elemento di ricchezza nella nostra democrazia parlamentare. L'istituto referendario è infatti una finestra aperta sul circuito istituzionale, che offre ai cittadini - in forme regolate e anche impegnative - il diritto di parola e di decisione su temi sui quali essi non si siano sentiti pienamente rappresentati dalle scelte compiute dai propri eletti in Parlamento.

Purtroppo una somma di ragioni, non ultima l'abuso che si è fatto di tale istituto, ha portato negli ultimi anni a verificare una partecipazione spesso minoritaria dei cittadini alle consultazioni referendarie. E, proprio a partire dall'abbassamento della quota di partecipazione, si è sviluppata la tendenza da parte dei rappresentanti di una delle due più significative opzioni (il fronte del «no») a vincere la consultazione investendo sull'astensione cosiddetta fisiologica. Ossia a invitare all'astensione contando per questa via di fare fallire la proposta abrogazionista.

Tale comportamento finisce appunto per produrre la morte di un istituto previsto e coltivato in tutte le più avanzate e solide democrazie del mondo. Al di là di ogni riferi-

mento - comunque di rilievo costituzionale - alla natura di «dovere civico» del voto (articolo 48 della Costituzione), e al di là di ogni possibile rilievo critico circa l'etica del confronto democratico sottesa a simili scelte, si pone dunque un problema di sopravvivenza e anzi di vitalità di un «pezzo» della nostra architettura democratica che dovrebbe essere interesse di tutti salvaguardare nella sua effettiva praticabilità.

Non solo. Come è purtroppo emerso dalla cronache di recentissime consultazioni referendarie svoltesi nel contesto prima ricordato, la sostituzione dell'alternativa tra «sì» e «no» con l'alternativa tra «voto» e «astensione» finisce per intaccare in radice un principio cardine e insopprimibile di tutte le democrazie, anche le meno avanzate, ossia la segretezza del voto. Non per nulla i padri costituenti si premurarono di inserire il principio del voto «libero e segreto» tra gli elementi fondamentali dei «rapporti politici» nella prima parte della Costituzione. Ed è superfluo osservare che dove il comportamento di voto smette di essere segreto, le democrazie iniziano a non essere più tali.

Per questa ragione il presente disegno di legge costituzionale sposta la soglia di partecipazione al voto abbassandola dalla «maggioranza degli aventi diritto al voto» (come previsto dall'articolo 75 della Costituzione) al «30 per cento degli aventi diritto al voto». La nuova soglia appare presentare due pregi contemporanei: è sufficientemente alta per scoraggiare consultazioni su temi futili o funzionali solo alla visibilità politica dei proponenti (dunque orientati a «usare» surrettiziamente il *referendum*) ma è anche sufficientemente bassa per scoraggiare il ricorso alla riserva di indifferenza fisiologica-

mente presente nell'elettorato come strategia per evitare il confronto democratico.

In sostanza, il cambiamento proposto serve a rinvigorire l'istituto referendario, tutelandolo, grazie alla percentuale prevista,

sia dalla oggettiva tendenza ad abolirlo di fatto sia dalla tentazione di abusarne. E serve, per le ragioni già esposte, a tutelare il fondamentale diritto alla segretezza delle scelte elettorali dei singoli cittadini.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 75 della Costituzione, al quarto comma, le parole: «la maggioranza degli aventi diritto», sono sostituite dalle seguenti: «il 30 per cento degli aventi diritto».